



COMUNE DI BANCHETTE

Regione Piemonte



Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per rifacimento del tratto di marciapiede
ricompreso tra il civico 11 e il civico 31 di via Castellamonte.

Committente:

COMUNE DI BANCHETTE
Via Roma 59, Banchette (TO)

Data:

aprile 2019

DOC. n°6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AMMINISTRATIVO

Progettista incaricato:

Arch. Livia Maria Vigliani
via Jervis n.58
10015 Ivrea (TO)
l.vigliani@yahoo.it

I N D I C E

CAPO 1 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

Art. 1.1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag.	2
Art. 1.2	AMMONTARE DELL'APPALTO	pag.	3

CAPO 2 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 2.1	NORMATIVA APPLICABILE	pag.	4
Art. 2.2	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	pag.	4
Art. 2.3	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	pag.	4
Art. 2.4	AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	pag.	4
Art. 2.5	CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	pag.	5
Art. 2.6	MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	pag.	6
Art. 2.7	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	pag.	6
Art. 2.8	INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO	pag.	6
Art. 2.9	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	pag.	7
Art. 2.10	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag.	8
Art. 2.11	PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA – PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI	pag.	9
Art. 2.12	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	pag.	9
Art. 2.13	PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E L'ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DEI MATERIALI OGGETTO DI FORNITURA	pag.	10
Art. 2.14	PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE – DIFETTI DI FORNITURA E/O POSA IN OPERA	pag.	12
Art. 2.15	RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag.	13

CAPO 3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONDIZIONI GENERALI

Art. 3.1	GARANZIE	pag.	14
Art. 3.2	SUBAPPALTO	pag.	16
Art. 3.3	MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	pag.	17
Art. 3.4	DANNI	pag.	17
Art. 3.5	PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE	pag.	18

CAPO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 4.1	MODALITA' D ESECUZIONE	pag.	18
Art. 4.2	TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA	pag.	19
Art. 4.3	PENALE IN CASO DI RITARDO	pag.	19

CAPO 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PAGAMENTI

Art. 5.1	PAGAMENTI	pag.	20
Art. 5.2	VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	pag.	20
Art. 5.3	CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO	pag.	20

CAPO 6 – ESECUZIONE DELL'APPALTO – VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 6.1	VERIFICA DI CONFORMITA'	pag.	20
Art. 6.2	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	pag.	21

CAPO 7 – CONTROVERSIE

Art. 7.1	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.	pag.	22
----------	---	------	----

CAPO 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie per “ **il rifacimento del tratto di marciapiede ricompreso tra il civico 11 ed il civico 31 di via Castellamonte**”.

L'intervento sopra descritto è meglio descritto nella relazione tecnica e corredato da schemi grafici.

Le opere da realizzare sono illustrate negli elaborati di progetto. Sommarariamente è possibile individuare le opere in progetto come segue:

- Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, ad una profondità di cm 20 eseguito a macchina per demolizione;
- Estrazione manuale dei cordoli in cemento esistenti;
- Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto dei marciapiedi in asfalto esistenti;
- Realizzazione di sottofondo per marciapiedi con misto granulare stabilizzato a cemento;
- Fornitura e posa di cordoli in cemento conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato di sezione rettangolare cm 12X25;
- Fornitura e posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato spessore cm4 di colore rosso e bianco, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6;
- Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
- Fornitura e posa di canalette con chiusini in griglia per la raccolta delle acque meteoriche con relativo allacciamento delle stesse;
- Fornitura e posa di transenne e paletti dissuasori tipo "città di Torino" in ferro tubolare verniciato in verde ral 6009, per infissione e fissaggio con basamento in CLS;
- Ripristino di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata per ripristino di attraversamenti stradali e stalli per posti auto e motociclette.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il presente appalto è di tipo misto (forniture e lavori) e, ai sensi dell'art. 28 del Codice Appalti D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. L'operatore economico deve pertanto possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di forniture e di lavori, secondo quanto appresso descritto.

COMUNE DI BANCHETTE (TO)

Rifacimento del tratto di marciapiede ricompreso tra il civico 11 ed il civico 31 di via Castellamonte

Art 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, è stato stimato in totale € **27.845,58** (ventisette milaottocentoquarantacinque virgola cinquantotto) per forniture e lavori (IVA esclusa) soggetto a ribasso, le cui lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi, sono pari a € 556,91 pari al 2% dell'importo e non sono soggetti a ribasso.

Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di ogni attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.

TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	€	556,91
--	----------	---------------

QUADRO RIASSUNTIVO

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE	€	13.650,64
		pari al 49,02 %

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	14.194,94
		pari al 50,98 %

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA	€	556,91
---------------------------------------	----------	---------------

AMMONTARE TOTALE DELL'APPALTO	€	28.402,49
--------------------------------------	----------	------------------

CAPO 2 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 2.1 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione del contratto è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016.

Per normativa statale vigente è da intendersi, oltre al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il d.p.r. n. 207/2010 per le parti non abrogate, il d.m. n. 145/00, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d'invito, nonché la L. n.1/78 per le parti ancora in vigore.

Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati – oltre al bando di gara ed agli atti deliberativi relativi all'appalto – il presente capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, gli ulteriori elaborati individuati dal responsabile del procedimento negli atti di gara.

le seguenti priorità:

- il contratto d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali grafici;
- gli altri elaborati progettuali.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il D.lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora In vigore;
- il D.M. n. 145/00.

Art. 2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione del contratto.

Art. 2.4 AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

COMUNE DI BANCHETTE (TO)

Rifacimento del tratto di marciapiede ricompreso tra il civico 11 ed il civico 31 di via Castellamonte

L'aggiudicazione, l'approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di legge, l'aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione comunale è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

Qualora l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto non avvengano nei termini indicati, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notifica all'amministrazione comunale di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula del contratto, alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario l'amministrazione procede all'escussione della cauzione.

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l'appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l'atto di aggiudicazione definitiva viene accettata la sua offerta.

Art. 2.5 CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.

3. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

L'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino ed in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione comunale prende in consegna le prestazioni e verifica la regolarità della fornitura.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione comunale a norma del primo periodo del presente punto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L'Amministrazione comunale può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 2.6 MORTE E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall'art. 110 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante trova applicazione l'art. 48, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 2.7 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 2.8 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE O SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta come soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione comunale, e a sottoscrivere ogni atto

relativo al contratto di appalto .

L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione comunale.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione comunale può autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.

In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.

Art. 2.9 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dell'esecuzione del contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione comunale e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla sottoscrizione del contratto fino al certificato di verifica di conformità.

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del contratto, il nominativo del soggetto al quale è stato affidato l'incarico di referente della commessa, che seguirà continuamente sul posto l'esecuzione delle prestazioni in appalto e che deve garantire la continua reperibilità.

L'appaltatore assicura l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione ed esecuzione della commessa ;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni è a carico dell'appaltatore, restando l'Amministrazione comunale, nonché il personale preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Amministrazione comunale, con atto del responsabile del procedimento può imporre all'appaltatore la

sostituzione immediata del suo referente, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo referente

Il responsabile del procedimento su motivata indicazione del direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

Art. 2.10 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI IN CAPO ALL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire le prestazioni in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia.

E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.
- la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.

L'Amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione comunale potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore:

1. L'adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 .
2. L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dell'esecuzione del contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali.
3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall' art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere

in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.

4. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.
5. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
6. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di verifica di conformità, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
7. la pulizia , con il personale necessario, delle opere in costruzione e in corso di ultimazione.
8. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in magazzino e in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dell'esecuzione del contratto, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione comunale; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.
9. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione comunale, dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione comunale.

Art. 2.11 PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA – PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni dell'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, delle Direttive CEE in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

Art. 2.12 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:

applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di

lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento del contratto; rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del certificato di verifica di conformità anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della l.n. 300/70.

L'appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione comunale con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino all'attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall'Amministrazione comunale sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 2.13 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLA POSA IN OPERA DEI MATERIALI OGGETTO DI FORNITURA.

COMUNE DI BANCHETTE (TO)

Rifacimento del tratto di marciapiede ricompreso tra il civico 11 ed il civico 31 di via Castellamonte

1. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare ad eseguire le prestazioni, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare l'esecuzione dell'appalto, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dell'esecuzione del contratto.

Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

2. Organizzazione del lavoro

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all'esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L'appaltatore dovrà sottoporre alla direzione dell'esecuzione del contratto, per l'approvazione, il programma di consegna dei materiali e di esecuzione della posa in opera degli stessi.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei luoghi di esecuzione del contratto ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

3. Provvista dei materiali

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione della posa in opera.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera.

4. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, o, in caso di controversia, da parte del responsabile del procedimento. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione dell'esecuzione del contratto, prima dell'esecuzione della posa in opera, i campioni di tutti i materiali che debbono essere posati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale la posa degli stessi non si intende approvata e pertanto, non essendo eseguibile, non è contabilizzabile. L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore

dell'esecuzione del contratto può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione comunale, l'appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano comportato una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l'impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il responsabile del procedimento di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di verifica di conformità.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione comunale, l'appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con il direttore dell'esecuzione del contratto; da quel momento l'appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

Art. 2.14 PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE – DIFETTI DEI BENI FORNITI E/O DELLA POSA IN OPERA DEGLI STESSI.

L'appaltatore deve sostituire gli oggetti e demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato della verifica di conformità accertino rispettivamente non idonee allo scopo e/o eseguite in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o sulle quali dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva l'ipotesi di accordo bonario ai sensi dell'art. VII.2.

L'appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato della verifica di conformità presumano l'esistenza di vizi dei beni e/o di difetti nella posa in opera degli stessi, ne riferiscono al responsabile del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti che detti vizi non

dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, l'Amministrazione comunale procede all'escussione delle cauzioni previste.

A partire dalla data di ultimazione della fornitura e posa in opera e fino alla data del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore è obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero.

Si applica l'art. 102 del D.Ls. n. 50/2016.

Art. 2.15 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE NEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO; DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La rappresentanza dell'Amministrazione comunale presso il cantiere è delegata al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale deve controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato, di curare che la fornitura e posa in opera avvenga a perfetta regola d'arte, che vengano applicate le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione comunale le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione dell'esecuzione del contratto potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni. La presenza del personale della direzione dell'esecuzione del contratto, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento dell'Amministrazione comunale o del direttore dell'esecuzione del contratto non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di esecuzione del contratto; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. II.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dell'esecuzione del contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI

Art. 3.1 GARANZIE

Si applicano le disposizioni degli articoli 103 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

A) Norme generali

A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge;

In caso di fideiussione l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, I, C.C.;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.

Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria indicata dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dall'Amministrazione. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d'invito.

Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore 12.500 Euro, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 12.500 Euro devono necessariamente essere intestati all'Amministrazione e devono recare la clausola di non trasferibilità.

Non sono ammessi assegni bancari.

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema si applica l'art.34, comma 2 bis, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche.

B) Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione del 2% dell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all'offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell'offerta.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.

Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.

Se il deposito è stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria lo svincolo deve essere autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice. Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso l'Amministrazione.

C) Cauzione definitiva

L'appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.

La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e posa in opera nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all'appaltatore.

Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

D) Assicurazioni

Prima della firma del contratto l'appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di verifica di conformità.

Art. 3.2 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto è concesso nei limiti e con le modalità ivi indicati.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'amministrazione corrisponde direttamente all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista. In tale caso l'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista, comprovato dall'omessa trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al precedente capoverso, l'amministrazione, in occasione dei pagamenti successivi alla riscontrata omissione e per tutta la durata del subcontratto, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o cottimista, che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La richiesta del subappaltatore o cottimista deve essere supportata e corredata da idonea documentazione contabile vistata dal direttore dell'esecuzione del contratto per conformità al registro di contabilità.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'amministrazione comunale stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l'appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per il conseguente allontanamento del contraente.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed aventi ad oggetto prestazioni da eseguirsi in cantiere, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione comunale, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

L'appaltatore è comunque, di fronte all'Amministrazione comunale, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Modificazioni.

Le variazioni sono regolamentate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Il contratto può essere modificato soltanto nei casi di cui al predetto art. 106.

Art. 3.4 DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all'articolo III.4 del presente capitolato.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette

provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 3.5 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L'Amministrazione comunale, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione comunale che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del responsabile del procedimento di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione comunale. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

CAPO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 4.1 MODALITA' DI ESECUZIONE

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di organizzare l'esecuzione del contratto nel modo che crederà più

conveniente per ultimare le prestazioni perfettamente compiute nel termine contrattuale.,

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dal direttore dell'esecuzione dello stesso e non si accrediteranno all'impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12. 3 del presente capitolato.

Art. 4.2 TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA.

Il termine di ultimazione ed installazione delle forniture è di 49 (quarantanove) giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento della fornitura.

Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penali previste all'art. 4.3 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale possono modificarsi i tempi di consegna.

Art. 4.3 PENALE IN CASO DI RITARDO

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si verificano inadempienze dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna e di carenze qualitative:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna della fornitura, non imputabile a cause di forza maggiore. Si precisa, inoltre, che trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia luogo, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le merci e rifornirsi altrove, addebitando all'impresa l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- in caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa corrisponderà all'Amministrazione Comunale, a titolo di penale, una somma pari a € 1.000, per ogni decade o frazione di ritardo maturata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo fino al giorno in cui l'Impresa notificherà all'Amministrazione Comunale la disponibilità di beni aggiornati per il nuovo collaudo.

Le predette penalità saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo lettera elettronica certificata (PEC) entro 15 (quindici) giorni dalla visita ufficiale di collaudo.

All'Impresa è concesso un termine di 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

CAPO 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PAGAMENTI

Art. 5.1 PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto sarà liquidato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione di regolare fattura, in un'unica soluzione, all'esito positivo della verifica di conformità della fornitura eseguita.

L'Amministrazione Comunale provvederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Eventuali irregolarità riscontrate in occasione delle suddette verifiche saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro.

Si applica la normativa dettata dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria.

Art. 5.2 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d'asta.

Art. 5.3 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

L'Amministrazione comunale, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

CAPO 6 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 6.1 VERIFICA DI CONFORMITA'

COMUNE DI BANCHETTE (TO)

Rifacimento del tratto di marciapiede ricompreso tra il civico 11 ed il civico 31 di via Castellamonte

La verifica di conformità avverrà tramite una visita ufficiale del Direttore dell'esecuzione del contratto notificata per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta (consegna dei lavori) da parte dell'impresa dell'avvenuto fine appalto, da effettuarsi entro e comunque il termine di consegna.

Dopo la consegna e la posa in opera, saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio fra le parti, le operazioni di verifica tese ad accertare che la fornitura presenti i requisiti richiesti. Le forniture rifiutate alla verifica dovranno essere ritirate e sostituite a cura dell'Impresa fornitrice entro i termini fissati nel verbale di verifica. Il regolare collaudo non esonera l'Impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo stesso, ma vengono in seguito accertati.

L'Impresa avrà l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni o difformità entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale l'Amministrazione Comunale avrà comunicato il rilievo. In caso d'inerzia dell'Impresa aggiudicataria l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Impresa stessa, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

La denuncia di eventuali vizi dei beni forniti dovrà essere effettuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data fissata per la verifica di conformità.

Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare l'Impresa aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in conseguenza del minor pregio dei beni forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 C.C. , sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione all'Impresa dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto.

Art. 6.2 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Appena le forniture e l'installazione in opera sono state completate nel rispetto del presente capitolato ed hanno superato il collaudo di cui all'articolo che precede, l'Amministrazione Comunale redigerà un certificato di verifica di conformità.

Tutte le operazioni di collaudo saranno effettuate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della visita svolta in seguito alla comunicazione di ultimazione della fornitura .

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell' articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni

appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

CAPO 7 – CONTROVERSIE

Art. 7.1 CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza dell'autorità giurisdizionale.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ivrea.